



# Comune di Laigueglia

*Provincia di Savona*

Codice ente 9033	Protocollo n.
<b>DELIBERAZIONE N. 2</b> in data: <b>27.03.2019</b>	

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER IL TRIBUTO SUI  
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2019.**

L'anno **duemiladiciannove** addi **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **09.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - Roberto SASSO DEL VERME	Presente	
2 - Fulvio RICCI	Presente	
3 - Massimiliano D'APOLITO	Presente	
4 - Fabrizio MONTALDO	Presente	
5 - Lino BERSANI	Presente	
6 - Giancarlo GARASSINO	Presente	
7 - Federica GIOVINAZZO	Presente	
8 - Fabio GIULIANO	Presente	
9 - Claudia ARDUINO	Presente	
10-Enzo NANINI	Assente	
11-Francesca DESIMINE	Presente	

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Anna NERELLI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale **Fabio GIULIANO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero 2 dell'ordine del giorno.

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER IL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2019.

**PARERI PREVENTIVI**

=====

**PARERE TECNICO**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, sulla proposta indicata in oggetto.

Addì, 05/03/2019


IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to RAG. SIMONETTA MISSAGLIA

\_\_\_\_\_

=====

**PARERE CONTABILE**

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, sulla proposta indicata in oggetto, la quale comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.



Addì, 05/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
F.to RAG. SIMONETTA MISSAGLIA

\_\_\_\_\_

=====

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER IL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2019.

## **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Sindaco per la relazione.

## **SINDACO**

Volevo fare una piccola premessa, oggi il consiglio è concentrato sul bilancio che vogliamo portare entro fine mese e perciò volevo sottolineare che comunque l'amministrazione ha scelto per quest'anno di non applicare né la tassa di soggiorno né l'addizionale IRPEF del Comune di Laigueglia.

Il Sindaco dà lettura del testo della delibera in oggetto.

## **PRESIDENTE**

*Introduce l'argomento e passa la parola al Consigliere Arduino.*

## **CONSIGLIERE ARDUINO**

Per quanto riguarda l'opposizione l'idea sarebbe quella di fare un intervento generale atteso una impostazione di principio onde evitare poi di fare interventi continui sulle singole, quando poi ci sarà la relazione complessiva al di là che anticipiamo che voteremo contrario a tutti i punti e questo è un dato dal punto di vista del tipo di voto che verrà espresso.

Però ritengo anche per economizzare posto che altrimenti diventa nuovo una partita a tennis, facciamo un'unica dichiarazione quando ci sarà una relazione complessiva, ditemi voi quando.

***Si prende atto che alle ore 9,12 entra in 'aula il consigliere Nanini, sono presenti n.11.***

## **SINDACO**

Ci sono tutti i punti di tutti i regolamenti e poi c'è il punto finale, prima dell'approvazione del bilancio ti lasciamo la parola e fai un intervento su tutto. Va bene? Farò comunque la disamina di ogni punto e perciò la mia spiegazione la faccio per punti.

*A questo punto il Presidente, prende atto dell'assenza di ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, ed invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni in merito.*

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

OSSERVATE le modifiche normative apportate con la Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) che hanno previsto tra l'altro la modifica del presupposto impositivo della TASI, con l'esplicita esclusione dall'applicazione del tributo per l'abitazione principale non di lusso e la medesima esclusione per la parte relativa all'occupante, anche nel caso in cui l'abitazione non sia di proprietà di quest'ultimo, ma di un soggetto possessore differente, per il quale resta comunque ferma l'obbligo tributario;

RILEVATO altresì che in base al comma 675 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, la base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATO l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina relativa all'Imposta Municipale Propria, art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATI in particolare i commi della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 676 e 677, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, e comma 678 come modificato dall'art. 1, comma 14, legge n. 208 del 2015 i quali testualmente recitano:

**676.** *L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

**677.** *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

**678.** *Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.*

VISTO l'art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATE le fattispecie di esclusione dal tributo disposte dall'art. 1 comma 3 del Decreto Legge 16/2014 convertito in Legge n. 68/2014 nelle quali compaiono, tra le altre, quelle previste per gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti sul proprio territorio dai comuni;

VISTI inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- la Circolare n. 2 del 29 luglio 2014, emanata dal Dipartimento delle Finanze, Ministero dell'economia e delle Finanze, avente ad oggetto "Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille";
- **l' art. 1, comma 37, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, e l' art. 1, comma 1133, lett. b), L. 30 dicembre 2018, n. 145, che consentono di applicare la maggiorazione suddetta anche per gli anni 2018e 2019.**

**VISTO il ripristino, a far data dal 1° gennaio 2019 della facoltà per gli enti locali di approvare incrementi alle tariffe e aliquote riferite ai tributi locali, facoltà che era stata sospesa per il triennio 2016-2018;**

**RITENUTO in ogni caso di non voler aumentare le aliquote del tributo TASI per l'anno 2019, al fine di contenere la pressione fiscale locale sui cittadini del Comune di Laigueglia;**

VISTO il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 5/9/2014, come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2016 (di seguito Regolamento comunale);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22/12/2017, con cui sono state approvate le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili per l'anno 2018;

VISTO il comma 683 dell'art. 1 Legge 147/2013 che dispone la facoltà del Consiglio Comunale di determinare le aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili individuati da questo Comune con il Regolamento comunale;

PRESO ATTO che l'articolo 7 del Regolamento comunale elenca i servizi indivisibili alla cui copertura il tributo è diretto, disciplinando i criteri di determinazione dei costi da coprire, la cui elencazione analitica è riportata all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTI:

- a) l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,

nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

**CONSIDERATO che il termine a quo di approvazione dei bilanci di previsione attualmente in vigore è fissato al 31 marzo p.v. in osservanza de:**

- **il Decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2018 che ha differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2020-2021 al 28 febbraio 2019;**
- **il Decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019, che ha ulteriormente differito il - il Decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019, che ha ulteriormente differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali;**

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, e poi dal D.Lgs. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

VISTO infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

RITENUTO inoltre necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

VISTI i pareri dei Responsabili dei servizi interessati, espressi ai sensi dell'art.49, comma 1° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

VISTO l'art.42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale.

VISTI ed applicati:

- lo statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.22 del 27/04/2004 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, approvato con deliberazione n.29 del 30/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

CON la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Presenti: n.11;

Votanti n.11;

Favorevoli: n.8;

Contrari: n.3 (Arduino Nanini e Desimine);

Astenuti:n.//;

### DELIBERA

1. Per le motivazioni in narrativa espresse, di approvare il prospetto contenente gli importi relativi ai costi riferiti ai servizi indivisibili che, allegato alla presente deliberazione (allegato A), ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. di approvare per l'anno 2019 una percentuale di copertura dei costi relativa ai servizi di cui al punto precedente pari al 2,21%.
3. di determinare le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili per l'anno 2019 e le relative detrazioni, di seguito elencate:

	<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Detrazione</b>
<b>1</b>	Unità immobiliari iscritte nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	<b>0,00%</b>	<b>0 €</b>
<b>1bis</b>	Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	<b>0,25%</b>	<b>50€*</b>

Fattispecie		Aliquota	Detrazione
2	Immobili assimilati all'abitazione principale di cui all'art. 4 del Regolamento comunale. Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	<b>0,00%</b>	<b>0 €</b>
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 D.L. 201/2011	<b>0,10%</b>	
4	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<b>0,25%</b>	
5	Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti (es. pertinenze oltre quelle ammesse)	<b>0,00%</b>	

\* la detrazione di € 50 per tali fattispecie è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

4. Di prevedere che le aliquote previste sopra si applicano per le diverse fattispecie imponibili fino a capienza dei limiti previsti dall'art. 1 commi 676 e 677.
5. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2019.
6. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997.
7. Di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione espressa nei modi e termini di legge:

Presenti: n.11;

Votanti n.11;

Favorevoli: n.8;

Contrari: n.3 (Arduino Nanini e Desimine);

Astenuti:n.//;

### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.134, comma 4°, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

**ALLEGATO A) alla Deliberazione n. 2 del 27.03.2019**

*SERVIZI.* In relazione a quanto riportato all'interno dell'articolo 7 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili, il Comune di Laigueglia ha individuato i seguenti servizi indivisibili.



- Pubblica illuminazione
- Cura del verde pubblico, parchi e giardini
- Sicurezza
- Viabilità.

Segue il prospetto dei costi relativi ai servizi indivisibili con l'indicazione relativa agli importi complessivi ed a quelli considerati ai fini della copertura con l'entrata TASI, sulla base della percentuale prevista dalla delibera, di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale.

<b>Servizio</b>	<b>Costo 2019</b>
Pubblica illuminazione	174.000,00
Verde pubblico, parchi e giardini	94.000,00
Sicurezza	387.500,00
Viabilità	68.558,63
<b>Totale</b>	<b>724.058,63</b>

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**  
F.to Fabio GIULIANO

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Anna NERELLI

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Ai sensi art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

N. \_\_\_\_\_ Reg. pubbl.

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno . . . al giorno . . .

Addì, . .

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Antonino PARISI

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Ai sensi art.134. comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in data .....

Addì, .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Anna NERELLI

---

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Anna NERELLI